

Assicurazione contro i danni

DIP - Documento Informativo Precontrattuale per i prodotti assicurativi danni

Compagnia Allianz S.p.A.

Prodotto "Allianz CYBER PROTECTION PMI"

Le Informazioni precontrattuali e contrattuali complete relative al prodotto sono fornite in altri documenti.

Che tipo di assicurazione è?

È un'assicurazione contro i danni derivanti da rischio Cyber che offre le seguenti coperture: Responsabilità Civile, Danni Diretti.



Che cosa è assicurato?

- ✓ Responsabilità Civile Terzi: L'assicurazione vale per le perdite patrimoniali involontariamente cagionate a terzi, conseguenti esclusivamente alle seguenti fattispecie di danno: "Violazione Privacy e Riservatezza" e "Violazione Sicurezza Informatica";
- ✓ Danni Diretti: L'assicurazione indennizza l'Assicurato per i danni patrimoniali e/o per le spese sostenute, esclusivamente nelle fattispecie qui di seguito previste:
 - ✓ "Interruzione dell'Attività" a seguito di attacco informatico che si verifica nei Sistemi Informatici sotto il Controllo Operativo diretto dell'Assicurato.
 - ✓ Aumento dei costi di lavoro; concordati con l'Impresa, necessari ad evitare o diminuire la perdita da Interruzione dell'Attività che, senza tale aumento si sarebbe verificata durante il Periodo di Indennizzo.
 - ✓ Costi di ripristino, con i quali l'Impresa si obbliga a tenere indenne l'Assicurato dei Costi di ripristino sostenuti come conseguenza diretta di Violazione della Privacy e Riservatezza, attacco informatico e Interruzione dell'Attività.
 - ✓ Onorario periti.



Che cosa non è assicurato?

- ✗ Responsabilità Civile Terzi: Responsabilità per danni consistenti in morte, lesioni personali, danni a cose involontariamente cagionati a terzi; Responsabilità per perdite patrimoniali non conseguenti a "Violazione Privacy e Riservatezza" e "Violazione del Sistema Informatico";
- ✗ Danni Diretti: danni patrimoniali e/o spese sostenute, non in conseguenza di un'Interruzione dell'Attività.
Per maggiori dettagli si rimanda al DIP Aggiuntivo Danni alla sezione "Che cosa non è assicurato?".



Ci sono limiti di copertura?

- ! Sì, sono presenti esclusioni, franchigie, scoperti, limiti di indennizzo per il cui dettaglio si rimanda al DIP Aggiuntivo Danni alla sezione "Ci sono limiti di copertura?".



Dove vale la copertura?

- ✓ L'assicurazione della Responsabilità Civile Terzi vale per i danni che avvengono nel territorio di tutti i Paesi dell'Unione Europea.
- ✓ L'Assicurazione Danni Diretti vale esclusivamente per le ubicazioni site nel territorio dello Stato italiano, San Marino e Città del Vaticano.



Che obblighi ho?

Quando sottoscrivi il contratto, hai il dovere di fare dichiarazioni veritiere, esatte e complete sul rischio da assicurare e di comunicare, nel corso del contratto, i cambiamenti che comportano un aggravamento del rischio assicurato. In caso di sinistro, il Contraente o l'Assicurato deve darne avviso scritto all'Impresa secondo i termini e le modalità previste all'interno del Dip aggiuntivo Danni alla sezione "Che obblighi ho? Quali obblighi ha l'impresa?".



Quando e come devo pagare?

Il premio deve essere pagato al momento della sottoscrizione della polizza.

Il premio, salvo il caso di contratti di durata inferiore a dodici mesi, è determinato per periodi di assicurazione di un anno, ed è dovuto per intero, anche se ne sia stato concesso il frazionamento.

E' possibile chiedere il frazionamento mensile, trimestrale, semestrale con una maggiorazione del premio, rispettivamente del 5,6%, 5% e 3%. In tal caso le rate vanno pagate alle scadenze di frazionamento stabilite

Il Contraente può utilizzare, a titolo di versamento dei premi assicurativi, i seguenti mezzi di pagamento:

1. assegni bancari o circolari, muniti della clausola di non trasferibilità, intestati o girati all'impresa di assicurazione oppure all'intermediario, espressamente in tale qualità;
2. ordini di bonifico, altri mezzi di pagamento bancario o postale, inclusi gli strumenti di pagamento elettronici, anche nella forma on line, che abbiano quale beneficiario uno dei soggetti indicati al precedente punto 1;
3. denaro contante, esclusivamente per i contratti di assicurazione contro i danni con il limite di settecentocinquanta (750) euro annui per ciascun contratto.

Il premio è comprensivo delle imposte.

Nel caso di frazionamento mensile il premio assicurativo viene versato esclusivamente con procedura SDD o addebito su carta di credito per il cui dettaglio si rimanda alla sezione "Quando e come devo pagare?" del DIP aggiuntivo Danni.



Quando comincia la copertura e quando finisce?

L'Assicurazione ha effetto dalle ore 24 del giorno indicato nella Scheda di Polizza, se il Premio o la prima rata di Premio sono stati pagati come attestato da apposita ricevuta rilasciata dall'Impresa.

Il contratto non prevede il tacito rinnovo.

Il contratto non prevede la possibilità di sospendere le garanzie.



Come posso disdire la polizza?

Il contratto prevede la possibilità di ripensamento dopo la stipulazione.

Diritto di recesso in caso di sinistro

Il contratto non prevede il diritto di recesso in caso di sinistro.

Diritto di ripensamento: Il Contraente, ha diritto di recedere entro 15 giorni dalla sottoscrizione della copertura assicurativa, dandone comunicazione scritta all'Impresa; resta fermo che, in caso di mancato esercizio del diritto di recesso, la copertura assicurativa rimarrà operante secondo le regole di durata sottoscritte.

In caso di esercizio del diritto di recesso, l'Impresa provvederà al rimborso del premio pagato e non goduto – al netto di imposte e contributi – trattenendo la frazione di premio relativa al periodo in cui la copertura assicurativa ha avuto effetto.

Assicurazione contro i danni

Documento informativo precontrattuale aggiuntivo per i prodotti assicurativi danni
(DIP aggiuntivo danni)

Impresa: Allianz S.p.A.

Prodotto "ALLIANZ CYBER PROTECTION PMI"

27/01/24 – Il DIP aggiuntivo Danni pubblicato è l'ultimo disponibile

Il presente documento contiene informazioni aggiuntive e complementari rispetto a quelle contenute nel documento informativo precontrattuale per i prodotti assicurativi danni (DIP Danni), per aiutare il potenziale contraente a capire più nel dettaglio le caratteristiche del prodotto, gli obblighi contrattuali e la situazione patrimoniale dell'impresa.

Il contraente deve prendere visione delle condizioni di assicurazione prima della sottoscrizione del contratto.

Allianz S.p.A., con sede legale in Piazza Tre Torri, 3 – 20145 Milano, iscritta all'Albo delle Imprese di Assicurazione al n. 1.00152, autorizzata all'esercizio dell'attività assicurativa con provvedimento del 21 dicembre 2005, Capogruppo del Gruppo Assicurativo Allianz, Albo Gruppi Assicurativi n. 018, Telefono: +39 02 7216.1, Fax: +39 02 2216.5000, e-mail: allianz.spa@pec.allianz.it, sito Internet: www.allianz.it

Con riferimento all'ultimo bilancio d'esercizio 2022 redatto ai sensi dei principi contabili vigenti si riporta:

- il patrimonio netto dell'Impresa, pari a **1.601** milioni di euro;
- la parte del patrimonio netto relativa al capitale sociale, pari a **403** milioni di euro;
- la parte del patrimonio netto relativa alle riserve patrimoniali, pari a **1.164** milioni di euro.

Si rinvia alla "Relazione sulla solvibilità e condizione finanziaria dell'impresa (SFCR)", disponibile sul sito internet della Società www.allianz.it e si riportano di seguito gli importi:

- del Requisito Patrimoniale di Solvibilità (SCR), pari a **2.201** milioni di euro;
 - del Requisito Patrimoniale minimo (MCR), pari a **990** milioni di euro;
 - dei Fondi Propri ammissibili per soddisfare il Requisito Patrimoniale di Solvibilità (SCR), pari a **5.629** milioni di euro;
 - dei Fondi Propri ammissibili per soddisfare il Requisito Patrimoniale Minimo (MCR), pari a **5.629** milioni di euro;
- ed il valore dell'Indice di solvibilità (solvency ratio) della Società, pari a **256%**.

Al contratto si applica la legge italiana.



Che cosa è assicurato?

L'ampiezza dell'impegno dell'impresa è rapportato ai massimali e, se previste, alle somme assicurate concordate con il contraente.

Sezione Responsabilità Civile Terzi

L'Impresa si obbliga a tenere indenne l'Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare a titolo di risarcimento (capitale, interessi, spese) per i danni involontariamente causati a terzi in relazione **esclusivamente alle seguenti fattispecie di danno:**

- **Violazione Privacy e Riservatezza**

L'Impresa si obbliga a tenere indenne l'Assicurato di tutti i danni e i Costi di Difesa, previo consenso scritto dell'Impresa, derivanti da una Richiesta di risarcimento avanzata per la prima volta nei confronti dello stesso o di un Fornitore di Servizi Esternalizzati che agisce in qualità di Responsabile del Trattamento a seguito di nomina scritta da parte dell'Assicurato ai sensi dell'articolo 28 del Regolamento Ue 679/2016 (GDPR), o di un Responsabile, per fatti colposi commessi durante il

	<p>Periodo di assicurazione, in relazione ad una Violazione della Privacy o una Violazione della Riservatezza.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Violazione Sicurezza Informatica <p>L'Impresa si obbliga a tenere indenne l'Assicurato di tutti i danni e i Costi di Difesa derivanti da una Richiesta di risarcimento avanzata per la prima volta nei confronti dello stesso o di un Responsabile, per fatti colposi commessi durante il Periodo di assicurazione, in relazione ad un Atto illecito in materia di Sicurezza della Rete.</p>
Valido per le Soluzioni Premium e Top	<p>Retroattività</p> <p>La copertura opera per le Richieste di risarcimento presentate per la prima volta all'Assicurato durante il periodo di validità dell'Assicurazione, a condizione che il comportamento colposo si sia verificato durante il Periodo di assicurazione o comunque non prima del periodo di retroattività indicato nella Scheda di Polizza.</p> <p>Qualora il comportamento colposo si protragga nel tempo attraverso più atti successivi, si considera il momento in cui è stata posta in essere la prima azione colposa.</p>
Sezione Danni Diretti	<ul style="list-style-type: none"> • Interruzione dell'Attività <p>L'Impresa si obbliga a tenere indenne l'Assicurato dalle perdite derivanti dall' interruzione dell'attività subite entro e non oltre 60 giorni dall'Evento di Interruzione dell'Attività.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Aumento dei costi di lavoro <p>La garanzia opera anche nell'ipotesi in cui l'Assicurato subisca un aumento dei costi di lavoro, concordati con l'Impresa, necessari ad evitare o diminuire la perdita da Interruzione dell'Attività che, senza tale aumento si sarebbe verificata durante il Periodo di Indennizzo.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Costi di ripristino <p>L'Impresa si obbliga a tenere indenne l'Assicurato dei Costi di ripristino sostenuti come conseguenza diretta di:</p> <ol style="list-style-type: none"> a) Violazione della Privacy; b) Violazione della Riservatezza; c) attacco informatico; d) evento da cui derivi un'Interruzione dell'Attività dichiarata e che ecceda il Tempo di Attesa indicato nella Scheda di Polizza, nel qual caso saranno inclusi nei Costi di ripristino i costi sostenuti durante tale periodo;. <ul style="list-style-type: none"> • Onorario periti <p>L' Impresa si obbliga a tenere indenne l'Assicurato dei costi, onorari e spese necessari per i servizi di un perito al fine di determinare l'ammontare e la portata delle perdite subite.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Evento Ransomware <p>A parziale deroga di quanto indicato nel paragrafo Esclusioni della sezione "Ci sono limiti di copertura?", le coperture "Interruzione dell'Attività" e "Costi di ripristino" valgono anche per i danni conseguenti ad Evento Ransomware.</p>

 Che cosa NON è assicurato?	
Rischi esclusi per tutte le garanzie	<p>In relazione a tutte le garanzie, la copertura non è operante con riguardo a:</p> <ol style="list-style-type: none"> a) qualsiasi effettiva o presunta lesione fisica, infermità, malattia o morte di qualsiasi persona comunque causata oppure qualsiasi effettiva o presunta lesione mentale, angoscia, tensione mentale, stress o disturbo emotivo o shock nervoso, dolore o sofferenza derivanti da quanto sopra; b) danni o distruzione di qualsiasi bene materiale, compresa l'impossibilità di utilizzo dello stesso, salvo che tali danneggiamenti o distruzione, compresa la perdita d'uso, sia direttamente causata da un surriscaldamento o da un guasto dell'hardware. I dati elettronici e i software non sono considerati beni materiali ai fini della presente esclusione. <p>Le esclusioni di cui ai punti a) e b) non si applicano alle Richieste di risarcimento nella misura in cui le stesse:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ siano relative ad angoscia, o stress o disturbo emotivo di una persona interessata che derivi da una Violazione della Privacy;

	<ul style="list-style-type: none"> ▪ in caso di Violazione della Privacy o Violazione della Riservatezza, qualora siano derivate dalla perdita o dal furto di elementi del Sistema Informatico della Società. <p>Sono inoltre esclusi i danni:</p> <p>c) derivanti da fatto doloso dell'Assicurato;</p> <p>d) conseguenti a tumulti popolari, rivoluzioni, terremoto, scioperi e serrate, detenzione o impiego di sostanze radioattive;</p> <p>e) causati da o dovuti a :</p> <ul style="list-style-type: none"> (i) Guerra dichiarata o di fatto; (ii) Qualsiasi operazione Cyber effettuata direttamente o indirettamente in ambito di guerra; (iii) Qualsiasi operazione Cyber che causi inoperatività o indisponibilità dei Servizi Essenziali di uno Stato; <p>In relazione ai punti (ii) e (iii) che precedono, in assenza di un'attribuzione formale ad uno Stato, l'Impresa potrà provarne il riconoscimento facendo ricorso a qualsiasi prova disponibile.</p> <p>f) ascrivibili, in tutto o in parte, direttamente o indirettamente, all'asbesto o a qualsiasi sostanza o materiale contenente asbesto;</p> <p>g) trasformazioni o assestamenti energetici dell'atomo, naturali o provocati artificialmente (fissione e fusione nucleare, macchine acceleratrici) ovvero da produzione, detenzione ed uso di sostanze radioattive;</p> <p>h) qualsiasi campo, forza o radiazione elettromagnetico;</p> <p>i) conseguenti ad Evento ransomware.</p> <p>La copertura non vale altresì per:</p> <p>j) la perdita, compensazione o restituzione di oneri, commissioni, royalties, bonus o profitti dell'Assicurato (inclusa, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, la parte di qualsiasi transazione o decisione corrispondente a tali oneri, commissioni o altri rimborsi) o i costi per eseguire nuovamente qualsiasi servizio;</p> <p>k) i costi o le spese per adempiere a qualunque ordine, decisione o accordo per l'esecuzione di misure ingiuntive diverse da quelle di natura economica o altre misure di natura non patrimoniale;</p> <p>l) i costi o le spese per progettare, aggiornare, mantenere o migliorare un Sistema Informatico o un software, compresa la correzione di carenze o problemi;</p> <p>m) tasse, sanzioni o penali contrattuali, o danni determinati con clausole penali, service credit o goodwill coupon;</p> <p>n) danni punitivi, esemplari o multipli stabiliti contro un Assicurato; (nella misura in cui tali tipologie di danno siano applicabili);</p> <p>o) eventuali costi interni sostenuti dall'Assicurato, quali spese generali, stipendi, compensi straordinari o altre Indennità o qualsiasi importo pagato dall'Impresa o da qualsiasi altro assicuratore in virtù di altre coperture diverse dalla presente, ai sensi della quale vi sia un dovere di difesa;</p> <p>p) le Informazioni Riservate, qualsiasi informazione che sia legittimamente disponibile in pubblico dominio o disponibile al pubblico in generale, salvo quelle informazioni che, essendo state rese pubblicamente disponibili, sono divenute identificabili in modo univoco attraverso la raccolta e/o il trattamento.</p>
<p>Esclusione specifica Sezione Responsabilità Civile Terzi</p>	<p>Non sono considerati terzi:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ il legale rappresentante dell'Assicurato, i soci a responsabilità illimitata, gli amministratori e i loro coniuge, genitori e figli; ▪ quando l'Assicurato sia una persona fisica, il coniuge, i genitori e i figli; ▪ le società che siano qualificabili, verso l'Assicurato, come controllanti, controllate, collegate ai sensi dell'art. 2359 codice civile.
<p>Rischi esclusi per la garanzia Interruzione dell'Attività</p>	<p>La garanzia non è operante con riguardo a qualsiasi perdita derivante da, basata su o attribuibile a:</p> <p>a) qualsiasi interruzione o sospensione del flusso di elettricità, internet, servizi via cavo, via satellite, telecomunicazioni o altre infrastrutture, compresi la sospensione dei servizi forniti dal provider di servizi di hosting che ospita il sito web dell'Assicurato, i blackout e i cali di tensione. La presente esclusione si applica soltanto alle interruzioni o sospensioni che non siano sotto il Controllo Operativo diretto dell'Assicurato che non comprende il controllo esclusivamente strategico e di supervisione che l'Assicurato eserciti su un Sistema Informatico.</p>

	<ul style="list-style-type: none"> b) qualsiasi interruzione programmata del Sistema Informatico, compresi eventuali tempi di inattività derivanti dalla stessa, che durino più a lungo di quanto inizialmente pianificato o atteso; c) l'incapacità dell'Assicurato di prevedere o fronteggiare una esigenza operativa imprevista del Sistema Informatico, tranne nei casi in cui tale esigenza sia il risultato di un attacco informatico; d) le perdite derivanti dalla decisione dell'Assicurato di sospendere, cancellare e non rinnovare qualsiasi affitto, contratto, licenza o ordine nonché di interrompere, sospendere o rallentare l'Attività dichiarata; e) il pagamento di penali e danni per inadempimento contrattuale o per ritardo o non completamento di ordini o sanzioni di qualsiasi natura.
Rischi esclusi per la garanzia Costi di ripristino	<p>La garanzia non è operante con riguardo a qualsiasi perdita derivante da, basata su o attribuibile a:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) qualsiasi interruzione o sospensione del flusso di elettricità, internet, servizi via cavo, via satellite, telecomunicazioni o altre infrastrutture, compresi la sospensione dei servizi forniti dal provider di servizi di hosting che ospita il sito web dell'Assicurato, blackout e cali di tensione. La presente esclusione si applica soltanto alle interruzioni o sospensioni che non siano sotto il Controllo Operativo diretto dell'Assicurato che non comprende il controllo esclusivamente strategico e di supervisione che l'Assicurato eserciti su un Sistema Informatico; b) qualsiasi interruzione programmata del Sistema Informatico, compresi eventuali tempi di inattività derivanti dalla stessa, che durino più a lungo di quanto inizialmente pianificato o atteso; c) l'incapacità dell'Assicurato di prevedere o fronteggiare una esigenza operativa imprevista del Sistema Informatico, tranne nei casi in cui tale esigenza sia il risultato di un attacco informatico.
Rischi esclusi per la garanzia Aumento dei costi di lavoro	<p>La garanzia non include i seguenti costi, commissioni e spese:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) per ripristinare, recuperare, reinstallare o ricostituire dati elettronici o software, o riparare, noleggiare o sostituire un Sistema Informatico, o uno dei suoi componenti; b) per adempiere qualunque ordine, decisione o accordo per l'esecuzione di misure ingiuntive diverse da quelle di natura economica o altre misure di natura non patrimoniale; c) spese legali o costi legali di qualsiasi tipo; d) che l'Assicurato avrebbe comunque sostenuto, quali ad esempio i costi di manutenzione, a prescindere dal verificarsi della Violazione della Privacy, Violazione della Riservatezza, attacco informatico o Interruzione dell'Attività; e) per la correzione in seguito all'errata immissione manuale di dati elettronici; f) per la progettazione, aggiornamento, manutenzione o miglioramento del Sistema Informatico, o del software; g) qualsiasi costo o valore in valuta digitale o cripto valuta; h) spese interne dell'Assicurato, inclusi, a titolo esemplificativo, ma non esaustivo, i costi di manodopera e le spese generali, salvo che l'Impresa dia il proprio consenso scritto per sostenerle.

 Ci sono limiti di copertura?	
Limiti di copertura validi per tutte le garanzie	<p>La copertura assicurativa non è operante in caso di qualsiasi perdita derivante da, basata su o attribuibile a qualsiasi:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) atto o omissione criminale, fraudolento, disonesto, doloso o volontario dell'Assicurato; b) violazione o inadempimento intenzionale o doloso di qualsiasi dovere, obbligazione, contratto, legge o regolamento da parte dell'Assicurato; c) atto intenzionale che causi una perdita da Interruzione dell'Attività posto in essere dall'Assicurato . <p>Si precisa che, in ogni caso, l'Impresa anticiperà i Costi di Difesa fino a quando:</p>

	<ul style="list-style-type: none"> ▪ un'autorità giudiziaria, un collegio arbitrale o di un'Autorità Garante non emettano una decisione non impugnabile; ▪ l'Assicurato non renda un'ammissione scritta di responsabilità. <p>A seguito di tale accertamento l'Assicurato rimborserà prontamente all'Impresa qualsiasi importo pagato ai sensi della presente Assicurazione.</p> <p>Ai fini delle esclusioni di cui alle lettere a), b) e c), nessun comportamento, atto od omissione di uno solo dei soggetti previsti nella definizione di Assicurato, compreso il Dipendente disonesto dello stesso, sarà imputato agli altri soggetti previsti dalla suddetta definizione.</p> <p>d) qualsiasi responsabilità derivante da contratti, accordi, o garanzie assunte o accettate dall'Assicurato, e diverse dalla responsabilità per i danni derivanti dall'inadempimento colposo del contratto, nonché qualsiasi responsabilità derivante da penali contrattuali o da altre forme di predeterminazione dei danni, salvo il caso in cui:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ tale responsabilità sarebbe comunque stata in capo all'Assicurato, pur in assenza di tali clausole penali o di predeterminazione dei danni; ▪ tale responsabilità sia attribuita all'Assicurato a causa di una sua obbligazione di mantenere la confidenzialità delle Informazioni Riservate. <p>e) qualsiasi Richiesta di Risarcimento ai sensi della presente copertura, qualora sia stata notificata in forza di una precedente Polizza assicurativa con altro assicuratore o di cui un Responsabile era a conoscenza, o che avrebbe dovuto conoscere;</p> <p>f) qualsiasi effettivo o presunto furto, appropriazione indebita, plagio, uso improprio, validità, invalidità o violazione di qualsiasi diritto riferibile a:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ informazioni commercialmente sensibili, diverse dalle Informazioni Riservate, formula, raccolta, modello, programma, dispositivo, metodo, processo, tecnica o strategia aziendale, che abbiano un autonomo valore economico, reale o potenziale; ▪ proprietà intellettuale, diversa da brevetto o licenza di brevetto, o registrazione effettiva o futura di brevetti, marchio, nome commerciale, copyright, licenza o qualsiasi altra forma di proprietà intellettuale; ▪ brevetto o licenza di brevetto, o registrazione effettiva o futura di brevetti; <p>g) qualsiasi perdita o passività o perdita di opportunità, effettiva o presunta, connessa a qualsiasi tipo di transazione di acquisto o vendita o altra negoziazione di titoli, materie prime, derivati, fondi, valute, cambi e simili o altri titoli azionari o obbligazionari;</p> <p>h) qualsiasi corrispettivo per licenze o pagamento di royalty, effettivo o presunto, incluso, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, qualsiasi obbligazione di pagamento di tali corrispettivi o royalty, salvo il pagamento dei Costi di ripristino sostenuti per l'acquisto di una licenza software necessaria per riprodurre dati elettronici o software;</p> <p>i) qualsiasi violazione, effettiva o presunta, di qualsiasi legge, norma o regolamento che disciplinino i titoli, l'acquisto o la vendita o l'offerta o la sollecitazione di un'offerta di acquisto o di vendita di titoli, l'emissione o qualsiasi registrazione relativa a titoli, incluso a titolo esemplificativo ma non esaustivo lo UK Financial Services and Markets Act 2000, lo United States Securities Act del 1933 e lo United States Securities Exchange Act del 1934, lo United States Investment Company Act del 1940, lo United States Investment Advisors Act del 1940, qualsiasi legge Blue Sky degli Stati Uniti o qualsiasi legge, regolamento o normativa simile in materia di titoli;</p> <p>j) qualsiasi Richiesta di risarcimento presentata da un soggetto che riveste la qualifica di Assicurato nei confronti di un altro soggetto che riveste la stessa qualifica.</p>
Scoperti, franchigie, limiti di indennizzo	
Si rimanda alla Polizza / Scheda di Polizza per la quantificazione delle voci sotto indicate.	
Garanzie Base	Franchigia
Esemplificazione dell'applicazione di Scoperti e/o Franchigie	

Franchigia 300 euro

- Danno accertato e coperto dall'assicurazione = 1000 euro
- Limite di indennizzo = 900 euro
- Importo indennizzato = 1000-300= 700 euro


Che obblighi ho? Quali obblighi ha l'Impresa?

Cosa fare in caso di sinistro?	<p>Denuncia di sinistro In caso di Sinistro, il Contraente o l'Assicurato o altro soggetto per conto degli stessi è tenuto ad avvisare l'Impresa o il proprio intermediario assicurativo entro 5 giorni dall'evento o da quando ne ha avuto conoscenza, e comunque non oltre 30 giorni dopo la scadenza del Periodo di Assicurazione. In particolare devono essere indicati: il luogo, la data, l'ora e le circostanze dell'evento, la descrizione dei fatti, delle persone e delle cose coinvolte e il numero della copertura assicurativa. L'inadempimento di questo obbligo può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'Indennizzo, così come indicato nell'art. 1915 codice civile.</p> <p>Lo stesso termine e la stessa decorrenza valgono anche in relazione alla denuncia di Sinistro riguardante procedimenti penali per reati dolosi, a prescindere dagli eventuali sviluppi o dall'esito del procedimento stesso (sentenza di assoluzione passata in giudicato, derubricazione del Reato da doloso a colposo, estinzione per remissione di querela).</p> <p>Nell'immediatezza della denuncia del Sinistro, l'Assicurato deve poi far seguire tutte le notizie ed i documenti relativi al Sinistro ed ogni atto a questi ritualmente notificato, alla data stessa in cui ne sia venuto in possesso.</p> <p>L'Assicurato è tenuto a fornire all'Impresa tutti gli atti e documenti occorrenti per la gestione della pratica.</p> <p>Assistenza diretta/in convenzione. Non prevista.</p> <p>Gestione da parte di altre imprese Non prevista</p> <p>Prescrizione I diritti derivanti dalla polizza si prescrivono in 2 anni.</p>
Dichiarazioni inesatte o reticenti	Le dichiarazioni non veritiere, inesatte o reticenti (ad esempio la dichiarazione inesatta o reticente relativa ai precedenti sinistri) o l'omessa comunicazione dell'aggravamento del rischio (ad esempio: la modifica dell'attività assicurata) possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo nonché la stessa cessazione dell'assicurazione.
Obblighi dell'Impresa	Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Danni.


Quando e come devo pagare?

Premio	Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Danni.
Rimborso	Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Danni.


Quando comincia la copertura e quando finisce?

Durata	Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Danni.
Sospensione	Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Danni.

 Come posso disdire la copertura?	
Ripensamento dopo la stipulazione	Il Contraente, ha diritto di recedere entro 15 giorni dalla sottoscrizione della copertura assicurativa, dandone comunicazione scritta all'Impresa; resta fermo che, in caso di mancato esercizio del diritto di recesso, la copertura assicurativa rimarrà operante secondo le regole di durata sottoscritte.
Risoluzione	Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Danni.

 A chi è rivolto questo prodotto?	
<p>Il prodotto Allianz Cyber Protection PMI è dedicato a tutte le persone giuridiche con un fatturato annuale fino a 4 milioni di Euro.</p> <p>Il prodotto offre livelli di protezione crescenti in base alle 4 Soluzioni, alternative tra loro, composte dalle seguenti combinazioni di garanzie:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Essential: garanzia Responsabilità civile Terzi (Violazione Privacy e Riservatezza, Violazione Sicurezza informatica) e Danni Diretti (interruzione dell'Attività, Aumento costi di lavoro, Costi di ripristino e Onorari periti). • Plus: rispetto alla Soluzione Essential, massimali e somme assicurate maggiori; • Premium: in aggiunta alla Soluzione Plus, massimali e somme assicurate maggiori e 1 anno di retroattività • Top: in aggiunta alla Soluzione Premium, massimali e somme assicurate maggiori e 2 anni di retroattività. 	

 Quali costi devo sostenere?	
La quota parte percepita in media dagli intermediari per la commercializzazione del prodotto in oggetto è pari al 20%.	

COME PRESENTARE RECLAMI E RISOLVERE LE CONTROVERSIE?	
All'Impresa assicuratrice	<p>Eventuali reclami possono essere presentati con le seguenti modalità:</p> <ul style="list-style-type: none"> • con lettera inviata ad Allianz S.p.A. – Pronto Allianz Servizio Clienti – Piazza Tre Torri 3, 20145 Milano; • tramite il sito internet dell'Impresa - www.allianz.it - accedendo alla sezione Reclami. <p>L'Impresa è tenuta a rispondere entro 45 giorni dal ricevimento del reclamo.</p> <p>Per i reclami relativi al comportamento degli Agenti e dei loro dipendenti e collaboratori il termine massimo di 45 giorni per fornire riscontro, potrà essere sospeso per un massimo di 15 giorni per le necessarie integrazioni istruttorie.</p> <p>I reclami relativi al solo comportamento degli Intermediari bancari e dei broker e loro dipendenti e collaboratori coinvolti nel ciclo operativo dell'impresa, saranno gestiti direttamente dall'Intermediario e potranno essere a questi direttamente indirizzati.</p> <p>Tuttavia, ove il reclamo dovesse pervenire ad Allianz S.p.A. la stessa lo trasmetterà tempestivamente all'Intermediario, dandone contestuale notizia al reclamante, affinché provveda ad analizzare il reclamo e a dare riscontro entro il termine massimo di 45 giorni.</p> <p>Si ricorda tuttavia che in tutti i casi di controversie resta salva la facoltà degli aventi diritto di adire l'Autorità Giudiziaria.</p>
All'IVASS	<p>In caso di esito insoddisfacente o risposta tardiva, è possibile rivolgersi all'IVASS, Via del Quirinale, 21 - 00187 Roma, fax 06.42133206, PEC: ivass@pec.ivass.it Info su: www.ivass.it corredando l'esposto con copia del reclamo già inoltrato all'Impresa e con copia del relativo riscontro, qualora pervenuto da parte dell'Impresa. In caso di reclamo inoltrato tramite PEC è opportuno che gli eventuali allegati vengano trasmessi in formato pdf.</p> <p>Il modello per presentare un reclamo all'IVASS è reperibile sul sito www.ivass.it, alla Sezione "PER I CONSUMATORI – RECLAMI - Guida", nonché sul sito dell'Impresa www.allianz.it alla Sezione "Reclami", attraverso apposito link al sito di IVASS.</p> <p>I reclami indirizzati per iscritto all'IVASS contengono:</p>

	<p>-nome, cognome e domicilio del reclamante, con eventuale recapito telefonico;</p> <p>-individuazione del soggetto o dei soggetti di cui si lamenta l'operato;</p> <p>-breve ed esaustiva descrizione del motivo di lamentela;</p> <p>-copia del reclamo presentato all'Impresa e dell'eventuale riscontro fornito dalla stessa;</p> <p>- ogni documento utile per descrivere più compiutamente le relative circostanze.</p> <p>Si ricorda tuttavia che in tutti i casi di controversie resta salva la facoltà degli aventi diritto di adire l'Autorità Giudiziaria.</p>
<p>PRIMA DI RICORRERE ALL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA è possibile avvalersi di sistemi alternativi di risoluzione delle controversie, quali:</p>	
<p>Mediazione (obbligatoria)</p>	<p>Può essere avviata presentando istanza ad un Organismo di Mediazione tra quelle presenti nell'elenco del Ministero della Giustizia, consultabile sul sito www.giustizia.it (Legge 9/8/2013 n.98).</p>
<p>Negoziazione assistita</p>	<p>Può essere avviata tramite richiesta del proprio avvocato all'Impresa</p>
<p>Altri sistemi alternativi di risoluzione delle controversie</p>	<p>Arbitrato</p> <p>In caso di sinistro, qualora le Parti siano in disaccordo sulla quantificazione dell'ammontare del danno, hanno la facoltà di risolvere la controversia incaricando a tale scopo uno o più Arbitri, da nominarsi con apposito atto. Si rammenta che l'utilizzo di tale procedura non esclude la possibilità di adire comunque l'Autorità Giudiziaria.</p> <p>Risoluzione delle liti transfrontaliere</p> <p>Nel caso di lite transfrontaliera, tra un contraente avente domicilio in uno stato aderente allo spazio economico europeo ed un'impresa avente sede in un altro stato membro, il reclamante può chiedere l'attivazione della procedura FIN-NET, inoltrando l'esposto direttamente al sistema estero competente, ossia quello in cui ha sede l'impresa di assicurazione che ha stipulato il contratto (rintracciabile accedendo al sito http://www.ec.europa.eu/fin-net), o - se il contraente ha domicilio in Italia - all'IVASS, che provvede all'inoltro a detto sistema, dandone notizia al reclamante.</p>

PER QUESTO CONTRATTO L'IMPRESA DISPONE DI UN'AREA INTERNET RISERVATA AL CONTRAENTE (c.d. HOME INSURANCE), PERTANTO DOPO LA SOTTOSCRIZIONE POTRAI CONSULTARE TALE AREA E UTILIZZARLA PER GESTIRE TELEMATICAMENTE IL CONTRATTO MEDESIMO.

Allianz Cyber Protection PMI

Proteggi la tua attività' dagli attacchi
informatici

Assicurazione contro i danni

Condizioni di Assicurazione comprensive del Glossario

Edizione 330 - 27/01/2024

Servizio Clienti



Per qualsiasi informazione,
chiarimento o supporto

Glossario

Per facilitare la comprensione delle regole contrattuali nel presente set informativo, il Glossario raccoglie i termini più importanti, ricorrenti o di particolare difficoltà, spiegati nel loro significato.

I termini riportati nel Glossario sono riconoscibili nelle Condizioni di assicurazione in quanto indicati con la lettera iniziale maiuscola.

Assicurato: il soggetto identificato nella Scheda di Polizza, il cui interesse è protetto dalla presente copertura assicurativa. Nel caso tale soggetto sia una persona giuridica si intendono anche gli amministratori, il presidente, il direttore generale, i membri del collegio sindacale e i dirigenti.

Assicurazione: Il contratto di assicurazione.

Attività dichiarata: l'attività o le attività dichiarate dall'Assicurato e indicate nella Scheda di Polizza.

Atto illecito/Atto illecito in materia di Sicurezza della Rete: qualsiasi atto effettivo o presunto, negligenza, violazione di doveri, errore o omissione da parte dell'Assicurato, di un appaltatore indipendente dello stesso, che agisca in tale qualità, o di un Fornitore di Servizi Esternalizzati, che agisce in qualità di Responsabile del Trattamento a seguito di nomina scritta da parte dell'Assicurato ai sensi dell'articolo 28 del Regolamento UE 679/2016 (GDPR), che è stato determinato da un'azione o omissione colposa dell'Assicurato medesimo e che dia origine ad un attacco informatico.

Autorità Garante: qualsiasi autorità pubblica, che agisca in tale qualità per far rispettare la normativa sulla Protezione dei Dati, incluso, a titolo esemplificativo ma non esaustivo il Garante per la Protezione dei Dati Personali.

Cliente: qualsiasi soggetto cui l'Assicurato fornisce servizi e/o beni.

Contraente: la persona fisica o giuridica che stipula l'Assicurazione.

Controllo Operativo diretto dell'Assicurato: il controllo dell'Assicurato sulle normali attività della Società a livello operativo, ad esclusione del controllo per il tramite o da parte di un fornitore o appaltatore Terzo, compreso il Fornitore di Servizi Esternalizzati che agisce in qualità di Responsabile del Trattamento a seguito di nomina scritta da parte dell'Assicurato ai sensi dell'articolo 28 del Regolamento UE 679/2016 (GDPR).

Costi di Difesa: gli onorari, i costi e le spese legali, comprese le cauzioni, sostenute da o per conto dell'Assicurato.

Dati personali: qualsiasi informazione controllata o trattata dall'Assicurato riguardante una persona fisica identificata o identificabile. Si considera identificabile la persona fisica che può essere identificata, direttamente o indirettamente, con particolare riferimento a un identificativo come il nome, un numero di identificazione, dati relativi all'ubicazione, un identificativo online o a uno o più elementi caratteristici della sua identità fisica, fisiologica, genetica, psichica, economica, culturale o sociale.

Dipendente: la persona fisica che svolge l'Attività dichiarata per l'Assicurato sulla base di un rapporto di lavoro previsto dalle vigenti normative, compresi i volontari e gli stagisti non retribuiti.

Evento di Interruzione dell'Attività: l'attacco informatico che si verifica nei Sistemi Informatici sotto il Controllo Operativo diretto dell'Assicurato.

Evento Ransomware: l'uso di codice software maligno che causi una criptazione dei dati o un'interruzione del Sistema Informatico dell'Assicurato, indipendentemente da eventuali richieste di denaro, forniture di servizi o qualsiasi altra condizione per il ripristino delle normali funzioni del Sistema Informatico dell'Assicurato.

Eventi correlati: l'insieme di tutti gli eventi attribuibili o connessi in qualsiasi modo alla stessa causa o fonte dell'oggetto della copertura assicurativa.

Fatturato: quanto pagato o pagabile all'Assicurato, sulla base del principio di competenza, per prodotti venduti e/o servizi prestati a seguito dell'Attività dichiarata in Scheda di Polizza e registrati ai fini IVA, il tutto al netto di sconti, abbuoni, resi su vendita e IVA.

Franchigia: la parte di danno, espressa in cifra fissa, che resta a carico dell'Assicurato e che viene sottratta dall'ammontare del danno stesso.

Fornitore di Servizi Esternalizzati: soggetto che, in forza di un rapporto contrattuale con l'Assicurato, detenga, conservi o processi Dati Personali o Informazioni Riservate e che agisce in qualità di Responsabile del Trattamento a seguito di nomina scritta da parte dell'Assicurato ai sensi dell'articolo 28 del Regolamento UE 679/2016 (GDPR).

Guerra:

- (i) l'uso della forza fisica da parte di uno Stato contro un altro Stato o come parte di una guerra civile, ribellione, rivoluzione, insurrezione;
- (ii) l'uso del potere militare o usurpato di uno Stato;
- (iii) qualsiasi azione di ritorsione da parte di uno Stato, o sotto il controllo o la direzione di uno Stato, intrapresa per ostacolare o difendersi dalle azioni elencate nei punti (i) – (ii) di cui sopra sia che la Guerra sia dichiarata o meno.

Impresa: Allianz S.p.A.

Indennizzo/Indennità: la somma dovuta dall'Impresa all'Assicurato in caso di Sinistro.

Informazioni Riservate: qualsiasi informazione detenuta, curata o controllata dall'Assicurato, soggetta a qualsiasi forma di accordo di riservatezza o clausola di riservatezza tra l'Assicurato e il Cliente. Sono comprese le informazioni che l'Assicurato per legge è tenuto a mantenere riservate.

Introiti: il volume di affari relativo all'Attività dichiarata in Scheda di Polizza, comunicati ai fini IVA al netto dell'IVA.

Limite di Indennizzo: l'importo dovuto dall'Impresa entro il Massimale o la Somma assicurata, che rappresenta il massimo esborso dell'Impresa stessa, nei casi espressamente indicati nella Scheda di Polizza.

Glossario

Oneri Fissi e altre Spese Fisse di Gestione: gli oneri fissi e le altre spese fisse di gestione dell'Assicurato che vengono sostenute anche durante il Periodo di Indennizzo.

Oneri e Spese Variabili: Oneri e spese i cui importi sono strettamente collegati con le attività di vendita e produzione realizzate dal Contraente e/o Assicurato.

Operazione Cyber: l'accesso, l'utilizzo, la modifica, la trasmissione, la cancellazione non autorizzati di dati elettronici o software di un Sistema Informatico ad opera di uno Stato, di organizzazioni o di organismi sotto il controllo di uno Stato. L'attribuzione dell'Operazione Cyber al controllo diretto o indiretto di uno Stato è stabilita mediante:

- (i) dichiarazione formale e ufficiale di uno Stato e/o di un organismo che agisce per conto di uno Stato; e/o
- (ii) dichiarazione formale e ufficiale di G7, NATO, Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite o dell'Interpol.

Periodo di assicurazione: il periodo compreso tra la prima data di decorrenza della copertura e la scadenza contrattuale.

Periodo di Indennizzo: il periodo immediatamente successivo al momento in cui l'Interruzione dell'Attività si è verificata per la prima volta.

Periodo di retroattività: relativamente alla sezione "Responsabilità Civile Terzi", il periodo, indicato nella Scheda di Polizza, antecedente la data di decorrenza dell'Assicurazione.

Premio: l'importo dovuto dal Contraente all'Impresa a titolo di corrispettivo per la prestazione.

Responsabile: l'Amministratore Delegato (CEO), il Direttore Finanziario (CFO), il Responsabile della Gestione dei Rischi (Chief Risk Officer), il Responsabile Legale, il Responsabile delle Risorse Umane, il Responsabile dell'informazione, il Responsabile della Tecnologia, il Responsabile della Sicurezza, il Responsabile della Protezione dei Dati (DPO), il Responsabile della Compliance dell'Assicurato, o i loro equivalenti funzionali.

Richiesta di risarcimento: qualsiasi richiesta scritta, azione legale o procedimento da parte di un Terzo. Non sono comprese le questioni sollevate o avviate da un'Autorità Garante o qualsiasi altra indagine regolamentare o amministrativa, richieste scritte, ispezioni o procedimenti, indagini o procedimenti penali.

Scheda di Polizza: il documento che attesta l'esistenza della copertura assicurativa.

Servizi Essenziali: le funzioni primarie e necessarie di uno Stato, tra cui, a titolo esemplificativo e non esaustivo:

- istituzioni finanziarie e infrastrutture del mercato finanziario associate;
- servizi sanitari;
- servizi di pubblica utilità;
- servizi di difesa;
- infrastrutture critiche così classificate dallo Stato o da un organismo che agisce per conto dello Stato.

Sinistro:

- relativamente alle garanzie "Violazione Privacy e Riservatezza" e "Violazione Sicurezza Informatica" la Richiesta di risarcimento presentata all'Assicurato durante il Periodo di assicurazione;
- relativamente alle garanzie "Interruzione dell'Attività", "Costi di ripristino", "Aumento costi di lavoro" e "Onorario periti" il verificarsi dell'evento dannoso per il quale è prestata copertura assicurativa.

Sistema Informatico: qualsiasi hardware, software e firmware, fisico o virtuale, presente nei locali ove si svolge l'attività assicurata o altrove:

- utilizzato per creare, gestire, automatizzare, integrare, interpretare, controllare, elaborare, eliminare, modificare, memorizzare, recuperare, mettere in sicurezza o scambiare informazioni (information technology);
- utilizzato per creare, gestire, guidare, modificare, memorizzare, recuperare, mettere in sicurezza, analizzare, controllare o monitorare le operazioni industriali (operational technology), inclusi, a titolo esemplificativo, ma non esaustivo, i sistemi di controllo industriale e i sistemi di sicurezza, il software di automazione, il controllo di supervisione e l'acquisizione dei dati, i controllori logici programmabili, la robotica e i dispositivi di Internet of Things;
- noleggiato, posseduto, gestito, reso disponibile o accessibile ai fini dell'archiviazione ed elaborazione di dati elettronici e software dell'Assicurato.

Somma assicurata/Massimale: l'importo che rappresenta il massimo esborso dell'Impresa, in relazione alle garanzie prestate.

Stato: qualsiasi paese sovrano.

Tempo di Attesa: il periodo di tempo che inizia dopo l'interruzione effettiva delle attività commerciali e termina una volta trascorse le ore o i giorni indicati nella Scheda di Polizza come Tempo di Attesa.

Violazione della Privacy: qualsiasi effettivo, presunto o sospetto:

- smarrimento, furto, acquisizione colposa o non autorizzata, divulgazione, diffusione, eliminazione o perdita di controllo operativo di Dati Personali da parte dell'Assicurato o di un Fornitore di Servizi Esternalizzati che agisce in tale qualità di Responsabile del Trattamento a seguito di nomina scritta da parte dell'Assicurato ai sensi dell'articolo 28 del Regolamento UE 679/2016 (GDPR);
- qualsiasi accesso o uso non autorizzato di Dati Personali nel Sistema Informatico in conseguenza di un'azione o omissione e colposa dell'Assicurato.

Violazione della Riservatezza: qualsiasi effettivo, presunto o sospetto, smarrimento, furto o divulgazione accidentale o colposa, nonché accesso o uso non autorizzato di Informazioni Riservate, memorizzate nel Sistema Informatico, in conseguenza di un'azione o omissione colposa dell'Assicurato.

Condizioni di assicurazione

INDICE

1. INTRODUZIONE	4
2. CHE COSA È ASSICURATO	4
3. CHE COSA NON È ASSICURATO	6
4. LIMITI DI COPERTURA	7
5. VALIDITA' TERRITORIALE DELLA COPERTURA	8
6. OBBLIGHI DELLE PARTI IN CASO DI SINISTRO	8
7. PREMIO	10
8. DECORRENZA E DURATA DELLA COPERTURA, DISDETTA E RECESSO	10
9. ULTERIORI DISPOSIZIONI	11

Condizioni di assicurazione

1 - INTRODUZIONE

Attenzione: si presti particolare attenzione alle parti delle condizioni di assicurazione evidenziate in grassetto nonché alle esemplificazioni riportate nel DIP aggiuntivo Danni.

Art. 1.1 - La copertura assicurativa e le relative Soluzioni

La copertura assicurativa Allianz Cyber Protection PMI è costituita da quattro differenti Soluzioni, alternative fra loro, composte dalle seguenti combinazioni di garanzie crescenti:

- **Essential:** comprensiva delle garanzie Violazione Privacy e Riservatezza, Violazione Sicurezza Informatica, Interruzione dell'Attività, Aumento costi di lavoro, Costi di ripristino, Onorario periti;
- **Plus:** comprensiva delle garanzie di cui alla Soluzione "Essential", con la possibilità, per l'Assicurato di selezionare massimali più elevati;
- **Premium:** comprensiva delle garanzie di cui alla Soluzione "Plus" e, in aggiunta, della garanzia Retroattività per il periodo di un anno;
- **Top:** comprensiva delle garanzie di cui alla Soluzione "Premium" e, in aggiunta, della garanzia Retroattività per il periodo di due anni.

2. CHE COSA E' ASSICURATO

In questa sezione sono descritte le prestazioni assicurative, mentre nelle sezioni successive vi è l'indicazione **dei rischi esclusi, delle limitazioni di copertura e delle altre norme che regolano il rapporto assicurativo.**

La copertura assicurativa è prestata a favore dell'Assicurato ed è **operante entro i Massimali o le Somme Assicurate riportati nella Scheda di Polizza, con l'applicazione delle Franchigie e dei Limiti di Indennizzo** concordati in sede di stipulazione e conseguentemente indicati nella stessa.

Qualora l'Assicurato abbia stipulato e attivato altra Assicurazione per il medesimo rischio, la presente copertura opera a secondo rischio, ossia esclusivamente **a integrazione e dopo esaurimento di quanto dovuto dall'assicuratore dell'altra copertura**; nel caso in cui, invece, l'altra Assicurazione per il medesimo rischio, pur esistente e regolarmente attivata, non sia operante per l'evento, **la presente copertura opera a primo rischio.**

Art. 2.1 - Cosa assicuriamo

La copertura assicurativa opera a favore dell'Assicurato, come identificato nella Scheda di Polizza:

- a) per i danni involontariamente causati a terzi che lo stesso, quale civilmente responsabile ai sensi di legge, sia tenuto a pagare a titolo di risarcimento (capitale, interessi, spese) in conseguenza di un Sinistro verificatosi in relazione a quanto disciplinato dagli articoli 2.2 "Le garanzie base" e seguenti;
- b) per i danni occorsi all'Assicurato in conseguenza di un Sinistro verificatosi in relazione a quanto disciplinato dagli articoli 2.2 "Le garanzie base" e seguenti.

(Valido per le Soluzioni "Essential", "Plus", "Premium" e "Top")

Art. 2.2 - Le garanzie base

In base alla Soluzione "Essential", "Plus", "Premium" o "Top" scelta dal Contraente e indicata nella Scheda di Polizza, sono operanti le garanzie riportate negli articoli che seguono.

Sezione Responsabilità Civile Terzi

Art. 2.2.1 - Violazione Privacy e Riservatezza

L'Impresa si obbliga a tenere indenne l'Assicurato di tutti i danni e i Costi di Difesa, previo consenso scritto dell'Impresa, derivanti da una Richiesta di risarcimento avanzata per la prima volta nei confronti dello stesso o di un Fornitore di Servizi Esternalizzati che agisce in qualità di Responsabile del Trattamento a seguito di nomina scritta da parte dell'Assicurato ai sensi dell'articolo 28 del Regolamento Ue 679/2016 (GDPR), o di un Responsabile, per fatti colposi commessi durante il Periodo di assicurazione, in relazione ad una Violazione della Privacy o una Violazione della Riservatezza.

Art. 2.2.2 - Violazione Sicurezza Informatica

L'Impresa si obbliga a tenere indenne l'Assicurato di tutti i danni e i Costi di Difesa derivanti da una Richiesta di risarcimento avanzata per la prima volta nei confronti dello stesso o di un Responsabile, per fatti colposi commessi durante il Periodo di assicurazione, in relazione ad un Atto Illecito in materia di Sicurezza della Rete.

Condizioni di assicurazione

(Valido per le Soluzioni "Premium" e "Top")

Art. 2.2.3 - Retroattività

La copertura opera per le Richieste di Risarcimento presentate per la prima volta all'Assicurato durante il periodo di validità dell'Assicurazione, a condizione che il comportamento colposo si sia verificato durante il periodo di Assicurazione o comunque non prima del Periodo di retroattività indicato nella Scheda di Polizza.

Qualora il comportamento colposo si protragga nel tempo attraverso più atti successivi, si considera il momento in cui è stata posta in essere la prima azione colposa.

Nell'eventualità in cui il presente rischio sia stato assicurato, senza soluzione di continuità, da precedente polizza emessa dall'Impresa per lo stesso rischio (di seguito "polizza precedente"), per le richieste di risarcimento effettuate nel Periodo di assicurazione relativo alla presente polizza e conseguenti a comportamenti colposi posti in essere durante il periodo di efficacia della polizza precedente o nel Periodo di retroattività, se da essa previsto, si applicheranno, in ogni caso, le condizioni della presente polizza.

Sezione Danni Diretti

Art. 2.2.4 - Interruzione dell'Attività

L'Impresa si obbliga a tenere indenne l'Assicurato dalle perdite derivanti dall'interruzione dell'attività subite entro e non oltre 60 giorni dall'Evento di Interruzione dell'Attività.

Per perdite da Interruzione dell'Attività si intendono tassativamente:

- la riduzione dell'effettivo Fatturato della Società o degli Introiti effettivi, esclusi gli effettivi Oneri e Spese Variabili e gli utili da capitale e i profitti da investimento, che sia conseguenza diretta dell'interruzione dell'attività. Le perdite calcolate dovranno essere ridotte per effetto di qualsiasi beneficio ricevuto dall'Assicurato durante i suddetti 60 giorni e che sia sorto come conseguenza diretta dell'Interruzione dell'Attività, inclusi a titolo esemplificativo ma non esaustivo:
 - a. eventuali metodi alternativi utilizzati dall'Assicurato per mantenere il proprio flusso di ricavi;
 - b. eventuali profitti aggiuntivi realizzati dall'Assicurato.

Ai fini della proiezione del Fatturato della Società e degli Oneri e Spese Variabili durante il Periodo di Indennizzo che avrebbero avuto luogo se l'Interruzione dell'Attività non si fosse verificata, saranno presi in considerazione il Fatturato della Società o gli Introiti del professionista, gli oneri e le spese della Società nei 24 mesi precedenti la scoperta della Interruzione dell'Attività e comunque non oltre la data di inizio dell'attività se successiva nonché tutte le tendenze e gli sviluppi rilevanti che avrebbero influenzato il Fatturato della Società senza l'Interruzione dell'Attività.

La riduzione del Fatturato della Società dovuta allo scioglimento, alla sospensione o alla cessazione di contratti da parte o per conto di qualsiasi persona fisica o giuridica (diversa dalla Società) che sia causata dall'Evento di Interruzione dell'Attività sarà inclusa nella perdita, ma solo limitatamente a quelle perdite derivanti da tali contratti sostenute durante il Periodo di Indennizzo.

La Perdita da Interruzione dell'Attività dichiarata è oggetto di Indennizzo solo se la durata della Interruzione dell'Attività dichiarata eccede il Tempo di Attesa, nel quale caso la perdita da Interruzione di Attività anche gli importi sostenuti nel Periodo di Attesa.

In deroga a quanto previsto dall'articolo 3.1. lettera h), la copertura opera anche per i danni conseguenti ad un Evento Ransomware.

Art. 2.2.5 - Aumento dei costi di lavoro

La garanzia opera anche nell'ipotesi in cui l'Assicurato subisca un aumento dei costi di lavoro, concordati con l'Impresa, necessari ad evitare o diminuire la perdita da Interruzione dell'Attività che, senza tale aumento si sarebbe verificata durante il Periodo di Indennizzo.

Tali costi di lavoro consistono nelle commissioni, costi, spese o esborsi, diversi dagli Oneri Fissi e Altre Spese Fisse di Gestione e non devono superare l'importo pari alla riduzione della perdita da Interruzione dell'Attività che si sarebbe verificata in assenza dell'aumento dei suddetti costi.

Art. 2.2.6 - Costi di ripristino

L'Impresa si obbliga a tenere indenne l'Assicurato dei Costi di ripristino sostenuti come conseguenza diretta di:

- a) Violazione della Privacy;
- b) Violazione della Riservatezza;
- c) attacco informatico;
- d) evento da cui derivi un'Interruzione dell'Attività dichiarata e che ecceda il Tempo di Attesa indicato nella Scheda di Polizza, nel qual caso saranno inclusi nei Costi di Ripristino i costi sostenuti durante tale periodo.

I Costi di ripristino sono quelli necessariamente sostenuti dall'Assicurato per i servizi di un esperto informatico per:

- e) ripristinare il Sistema Informatico dell'Assicurato allo stesso livello di funzionalità che esisteva immediatamente prima degli eventi sopra indicati;
- f) ripristinare tecnicamente, recuperare o reinstallare dati elettronici o software; è compreso il costo per l'acquisto di una licenza software necessaria per riprodurre tali dati elettronici o software.

Condizioni di assicurazione

In deroga a quanto previsto dall'articolo 3.1. lettera h), la copertura opera anche per i danni conseguenti ad un Evento Ransomware.

Art. 2.2.7 - Onorario periti

L'Impresa si obbliga a tenere indenne l'Assicurato dei costi, onorari e spese necessari per i servizi di un perito al fine di determinare l'ammontare e la portata delle perdite subite così come previsto dall'articolo 6.3 "Procedura per la valutazione del danno".

3. CHE COSA NON È ASSICURATO

In questa sezione sono descritti i rischi esclusi, ossia i rischi diversi da quelli oggetto di copertura e le condizioni in assenza delle quali le coperture non sono operanti.

Art. 3.1 - Rischi esclusi per tutte le garanzie

In relazione a tutte le garanzie, la copertura non è operante con riguardo a:

- a) qualsiasi effettiva o presunta lesione fisica, infermità, malattia o morte di qualsiasi persona comunque causata oppure qualsiasi effettiva o presunta lesione mentale, angoscia, tensione mentale, stress o disturbo emotivo o shock nervoso, dolore o sofferenza derivanti da quanto sopra;
- b) danni o distruzione di qualsiasi bene materiale, compresa l'impossibilità di utilizzo dello stesso, salvo che tali danneggiamenti o distruzione, compresa la perdita d'uso, sia direttamente causata da un surriscaldamento o da un guasto dell'hardware. **I dati elettronici e i software non sono considerati beni materiali ai fini della presente esclusione.**

Le esclusioni di cui ai punti a) e b) non si applicano alle Richieste di Risarcimento nella misura in cui le stesse:

- siano relative ad angoscia, o stress o disturbo emotivo di una persona interessata che derivi da una Violazione della Privacy;
- in caso di Violazione della Privacy o Violazione della Riservatezza, qualora siano derivate dalla perdita o dal furto di elementi del Sistema Informatico della Società.

Sono inoltre esclusi i danni:

- c) derivanti da **fatto doloso** dell'Assicurato;
- d) conseguenti a tumulti popolari, rivoluzioni, terremoto, scioperi e serrate, detenzione o impiego di sostanze radioattive;
- e) causati da o dovuti a:
 - (i) Guerra dichiarata o di fatto;
 - (ii) Qualsiasi Operazione Cyber effettuata direttamente o indirettamente in ambito di Guerra;
 - (iii) Qualsiasi Operazione Cyber che causi inoperatività o indisponibilità dei Servizi Essenziali di uno Stato;

In relazione ai punti (ii) e (iii) che precedono, in assenza di un'attribuzione formale ad uno Stato, l'Impresa potrà provarne il riconoscimento facendo ricorso a qualsiasi prova disponibile.

- f) ascrivibili, in tutto o in parte, direttamente o indirettamente, all'**asbesto** o a qualsiasi sostanza o materiale contenente **asbesto**;
- g) trasformazioni o assestamenti energetici dell'atomo, naturali o provocati artificialmente (fissione e fusione nucleare, macchine acceleratrici) ovvero da produzione, detenzione ed uso di sostanze radioattive;
- h) qualsiasi campo, forza o radiazione elettromagnetico;
- i) conseguenti ad un Evento Ransomware.

La copertura **non vale altresì per:**

- j) la perdita, compensazione o restituzione di oneri, commissioni, royalties, bonus o profitti dell'Assicurato (inclusa, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, la parte di qualsiasi transazione o decisione corrispondente a tali oneri, commissioni o altri rimborsi) o i costi per eseguire nuovamente qualsiasi servizio;
- k) i costi o le spese sostenuti per adempiere a qualunque ordine, decisione o accordo per l'esecuzione di misure ingiuntive diverse da quelle di natura economica o altre misure di natura non patrimoniale;
- l) i costi o le spese sostenuti per progettare, aggiornare, mantenere o migliorare un Sistema Informatico o un software, compresa la correzione di carenze o problemi;
- m) tasse, sanzioni o penali contrattuali, o danni determinati con clausole penali, service credit o goodwill coupon;
- n) danni punitivi, esemplari o multipli stabiliti contro un Assicurato (nella misura in cui tali tipologie di danno siano applicabili);
- o) eventuali costi interni sostenuti dall'Assicurato, quali spese generali, stipendi, compensi straordinari o altre Indennità o qualsiasi importo pagato dall'Impresa o da qualsiasi altro assicuratore in virtù di altre coperture diverse dalla presente Polizza, ai sensi della quale vi sia un dovere di difesa;
- p) nell'ambito delle Informazioni Riservate, qualsiasi informazione che sia legittimamente disponibile in pubblico dominio o disponibile al pubblico in generale, salvo quelle informazioni che, essendo state rese pubblicamente disponibili, sono divenute identificabili in modo univoco attraverso la raccolta e/o il trattamento.

Condizioni di assicurazione

Art. 3.1 Bis - **Soggetti non considerati terzi**

Non sono considerati terzi:

- il legale rappresentante dell'Assicurato, i soci a responsabilità illimitata, gli amministratori e i loro coniuge, genitori e figli;
- quando l'Assicurato sia una persona fisica, il coniuge, i genitori e i figli;
- le società che siano qualificabili, rispetto all'Assicurato, come controllanti, controllate, collegate ai sensi dell'art. 2359 codice civile.

Art. 3.1.1 - **Rischi esclusi per la garanzia Interruzione dell'Attività**

La garanzia non è operante con riguardo a qualsiasi perdita derivante da, basata su o attribuibile a:

- a) qualsiasi interruzione o sospensione del flusso di elettricità, internet, servizi via cavo, via satellite, telecomunicazioni o altre infrastrutture, compresi la sospensione dei servizi forniti dal provider di servizi di hosting che ospita il sito web dell'Assicurato, i blackout e i cali di tensione. La presente esclusione si applica soltanto alle interruzioni o sospensioni che non siano sotto il Controllo Operativo diretto dell'Assicurato che **non comprende il controllo esclusivamente strategico e di supervisione** che l'Assicurato eserciti su un Sistema Informatico;
- b) qualsiasi interruzione programmata del Sistema Informatico, compresi eventuali tempi di inattività derivanti dalla stessa, che durino più a lungo di quanto inizialmente pianificato o atteso;
- c) l'incapacità dell'Assicurato di prevedere o fronteggiare una esigenza operativa imprevista del Sistema Informatico, tranne nei casi in cui tale esigenza sia il risultato di un attacco informatico.

Inoltre la garanzia non comprende:

- d) le perdite derivanti dalla decisione dell'Assicurato di sospendere, cancellare e non rinnovare qualsiasi affitto, contratto, licenza o ordine nonché di interrompere, sospendere o rallentare l'Attività dichiarata;
- e) il pagamento di penali e danni per inadempimento contrattuale o per ritardo o non completamento di ordini; o sanzioni di qualsiasi natura.

Art. 3.1.2 - **Rischi esclusi per la garanzia Costi di ripristino**

La garanzia non è operante con riguardo a qualsiasi perdita derivante da, basata su o attribuibile a:

- a) qualsiasi interruzione o sospensione del flusso di elettricità, internet, servizi via cavo, via satellite, telecomunicazioni o altre infrastrutture, compresi la sospensione dei servizi forniti dal provider di servizi di hosting che ospita il sito web dell'Assicurato, blackout e cali di tensione. La presente esclusione si applica soltanto alle interruzioni o sospensioni che non siano sotto il Controllo Operativo diretto dell'Assicurato che non comprende il controllo esclusivamente strategico e di supervisione che l'Assicurato eserciti su un Sistema Informatico;
- b) qualsiasi interruzione programmata del Sistema Informatico, compresi eventuali tempi di inattività derivanti dalla stessa, che durino più a lungo di quanto inizialmente pianificato o atteso;
- c) l'incapacità dell'Assicurato di prevedere o fronteggiare una esigenza operativa imprevista del Sistema Informatico, tranne nei casi in cui tale esigenza sia il risultato di un attacco informatico.

Art. 3.1.3 - **Rischi esclusi per la garanzia Aumento dei costi di lavoro**

La garanzia non include i seguenti costi, commissioni e spese:

- a) per ripristinare, recuperare, reinstallare o ricostituire dati elettronici o software, o riparare, noleggiare o sostituire un Sistema Informatico, o uno dei suoi componenti;
- b) per adempiere qualunque ordine, decisione o accordo per l'esecuzione di misure ingiuntive diverse da quelle di natura economica o altre misure di natura non patrimoniale;
- c) spese legali o costi legali di qualsiasi tipo;
- d) che l'Assicurato avrebbe comunque sostenuto, quali ad esempio i costi di manutenzione, a prescindere dal verificarsi della Violazione della Privacy, Violazione della Riservatezza, attacco informatico o Interruzione dell'Attività;
- e) per la correzione in seguito all'errata immissione manuale di dati elettronici;
- f) per la progettazione, aggiornamento, manutenzione o miglioramento del Sistema Informatico, o del software;
- g) qualsiasi costo o valore in valuta digitale o cripto valuta;
- h) spese interne dell'Assicurato, inclusi, a titolo esemplificativo, ma non esaustivo, i costi di manodopera e le spese generali, salvo che l'Impresa dia il proprio consenso scritto per sostenerle.

4. LIMITI DI COPERTURA

In questa sezione sono descritte le limitazioni di copertura cioè i casi in cui, per espressa previsione contrattuale, la copertura non è operante per alcuni eventi.

La copertura assicurativa è prestata con l'applicazione delle Franchigie e dei Limiti di Indennizzo concordati in sede di stipulazione e conseguentemente indicati nella Scheda di Polizza.

Condizioni di assicurazione

Art. 4.1 - Limiti di copertura validi per tutte le garanzie

La copertura assicurativa non è operante in caso di qualsiasi perdita derivante da, basata su o attribuibile a qualsiasi:

- a) atto o omissione criminale, fraudolento, disonesto, doloso o volontario dell'Assicurato;
- b) violazione o inadempimento intenzionale o doloso di qualsiasi dovere, obbligazione, contratto, legge o regolamento da parte dell'Assicurato;
- c) atto intenzionale che causi una perdita da Interruzione dell'Attività posto in essere dall'Assicurato.

Si precisa che, in ogni caso, l'Impresa anticiperà i Costi di Difesa fino a quando:

- un'autorità giudiziaria, un collegio arbitrale o di un'Autorità Garante non emettano una decisione non impugnabile;
- l'Assicurato non renda un'ammissione scritta di responsabilità.

A seguito di tale accertamento l'Assicurato rimborserà prontamente all'Impresa qualsiasi importo pagato ai sensi della presente Assicurazione.

Ai fini delle esclusioni di cui alle lettere a), b) e c), nessun comportamento, atto od omissione di uno solo dei soggetti previsti nella definizione di Assicurato, compreso il Dipendente disonesto dello stesso, sarà imputato agli altri soggetti previsti dalla suddetta definizione.

- d) qualsiasi responsabilità derivante da contratti, accordi, o garanzie assunte o accettate dall'Assicurato, e diverse dalla responsabilità per i danni derivanti dall'inadempimento colposo del contratto, nonché qualsiasi responsabilità derivante da penali contrattuali o da altre forme di predeterminazione dei danni, salvo il caso in cui:
 - tale responsabilità sarebbe comunque stata in capo all'Assicurato, pur in assenza di tali clausole penali o di predeterminazione dei danni;
 - tale responsabilità sia attribuita all'Assicurato a causa di una sua obbligazione di mantenere la confidenzialità delle Informazioni Riservate.
- e) qualsiasi Richiesta di risarcimento ai sensi della presente copertura, qualora sia stata notificata in forza di una precedente Assicurazione con altro assicuratore o di cui un Responsabile era a conoscenza, o che avrebbe dovuto conoscere;
- f) qualsiasi effettivo o presunto furto, appropriazione indebita, plagio, uso improprio, validità, invalidità o violazione di qualsiasi diritto riferibile a:
 - informazioni commercialmente sensibili, diverse dalle Informazioni Riservate, formula, raccolta, modello, programma, dispositivo, metodo, processo, tecnica o strategia aziendale, che abbiano un autonomo valore economico, reale o potenziale;
 - proprietà intellettuale, diversa da brevetto o licenza di brevetto, o registrazione effettiva o futura di brevetti, marchio, nome commerciale, copyright, licenza o qualsiasi altra forma di proprietà intellettuale;
 - brevetto o licenza di brevetto, o registrazione effettiva o futura di brevetti;
- g) qualsiasi perdita o passività o perdita di opportunità, effettiva o presunta, connessa a qualsiasi tipo di transazione di acquisto o vendita o altra negoziazione di titoli, materie prime, derivati, fondi, valute, cambi e simili o altri titoli azionari o obbligazionari;
- h) qualsiasi corrispettivo per licenze o pagamento di royalty, effettivo o presunto, incluso, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, qualsiasi obbligazione di pagamento di tali corrispettivi o royalty, salvo il pagamento dei Costi di ripristino sostenuti per l'acquisto di una licenza software necessaria per riprodurre dati elettronici o software;
- i) qualsiasi violazione, effettiva o presunta, di qualsiasi legge, norma o regolamento che disciplinino i titoli, l'acquisto o la vendita o l'offerta o la sollecitazione di un'offerta di acquisto o di vendita di titoli, l'emissione o qualsiasi registrazione relativa a titoli, incluso a titolo esemplificativo ma non esaustivo lo UK Financial Services and Markets Act 2000, lo United States Securities Act del 1933 e lo United States Securities Exchange Act del 1934, lo United States Investment Company Act del 1940, lo United States Investment Advisors Act del 1940, qualsiasi legge Blue Sky degli Stati Uniti o qualsiasi legge, regolamento o normativa simile in materia di titoli;
- j) qualsiasi Richiesta di risarcimento presentata da un soggetto che riveste la qualifica di Assicurato nei confronti di un altro soggetto che riveste la stessa qualifica.

5. VALIDITA' TERRITORIALE DELLA COPERTURA

Art. 5.1 - Validità territoriale per tutte le garanzie

La copertura assicurativa vale nei Paesi dell'Unione Europea, a meno che l'Impresa non dimostri che la stessa non sia legalmente consentita in alcuni di tali paesi.

La copertura assicurativa per Interruzione dell'Attività, Aumento costi di lavoro e Costi di ripristino vale esclusivamente per le ubicazioni site nel territorio dello Stato italiano, San Marino e Città del Vaticano.

6. OBBLIGHI DELLE PARTI IN CASO DI SINISTRO

In questa Sezione sono regolati gli adempimenti e le attività poste a carico delle Parti al verificarsi di un sinistro al fine di consentire l'erogazione dell'Indennizzo o della prestazione assicurativa e, dunque, le modalità e i tempi per la denuncia del Sinistro e i tempi di adempimento o liquidazione.

Condizioni di assicurazione

Art. 6.1 - Obblighi

In caso di **Sinistro**, il Contraente o l'Assicurato o altro soggetto per conto degli stessi è **tenuto ad avvisare l'Impresa** o il proprio intermediario assicurativo **entro 5 giorni** dall'evento o da quando ne ha avuto conoscenza, e comunque **non oltre 30 giorni dopo** la scadenza del Periodo di assicurazione. In particolare devono essere indicati: il luogo, la data, l'ora e le circostanze dell'evento, la descrizione dei fatti, delle persone e delle cose coinvolte e il numero della copertura assicurativa. **L'inadempimento di questo obbligo può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'Indennizzo, così come indicato nell'art.1915 codice civile.**

Lo **stesso termine** e la **stessa decorrenza** valgono anche in relazione alla denuncia di Sinistro riguardante **procedimenti penali per reati dolosi**, a prescindere dagli eventuali sviluppi o dall'esito del procedimento stesso (sentenza di assoluzione passata in giudicato, derubricazione del Reato da doloso a colposo, estinzione per remissione di querela).

Nell'immediatezza della denuncia del Sinistro, l'Assicurato **deve poi far seguire tutte le notizie ed i documenti** relativi al Sinistro ed ogni atto a questi ritualmente notificato, alla data stessa in cui ne sia venuto in possesso.

L'Assicurato è tenuto a **fornire all'Impresa tutti gli atti e documenti** occorrenti per la gestione della pratica.

Art. 6.2 - Adempimenti dell'Assicurato

L'Assicurato adotterà tutte le ragionevoli misure, tenendo conto della propria complessità, dimensioni e risorse disponibili, volte a salvaguardare il Sistema Informatico e a prevenire l'insorgenza e minimizzare l'impatto di qualsiasi attacco informatico o Interruzione dell'Attività.

L'Assicurato dovrà inoltre:

- difendersi contro le Richieste di Risarcimento avanzate nei suoi confronti. L'Impresa ha il diritto di partecipare pienamente alle indagini, difese e negoziazioni di qualsiasi accordo transattivo di una Richiesta di risarcimento che la coinvolga o che la potrebbe coinvolgere. L'Impresa accetterà come ragionevole e necessaria l'adozione di una distinta rappresentanza processuale nella misura in cui sia richiesta da un concreto conflitto di interessi tra gli Assicurati;
- far valere tutte le difese appropriate per difendersi e contrastare le Richieste di Risarcimento per contributi, indennizzi e risarcimenti dei danni;
- adottare tutte le misure ragionevoli per ridurre o minimizzare le perdite;
- non accettare di transigere o tentare di transigere una Richiesta di risarcimento o di assumere in altro modo qualsiasi obbligo contrattuale di effettuare volontariamente qualsiasi pagamento o ammettere qualsiasi responsabilità in relazione a qualsiasi Richiesta di risarcimento senza il previo consenso scritto dell'Impresa.

Art. 6.3 - Procedura per la valutazione del danno

L'ammontare del danno è concordato direttamente dall'Impresa, o da un perito da questa incaricato, con il Contraente o persona da lui designata.

In caso di disaccordo, le parti hanno la facoltà di risolvere la controversia incaricando a tale scopo uno o più periti da nominarsi con apposito atto.

Le decisioni sui punti controversi sono prese a maggioranza.

Ciascun perito ha la facoltà di farsi assistere e coadiuvare da altre persone, le quali potranno intervenire nelle operazioni peritali senza però avere alcun voto deliberativo.

Se i periti non si accordano sulla nomina del terzo, tale nomina, anche su istanza di una sola delle Parti, è demandata al Presidente del Tribunale più vicino alla residenza dell'Assicurato.

Ai sensi dell'articolo 2.2.7 - "Onorario periti", l'Impresa sostiene i costi, gli onorari e le spese del perito nominato dal Contraente o persona da lui designata con apposito atto unico più la quota parte delle spese sostenute per il terzo perito fino alla concorrenza di quanto indicato nella Scheda di Polizza.

Art. 6.4 - Mandato dei periti

I periti devono:

- ascertare circostanze, natura, causa e modalità del Sinistro;
- verificare l'esattezza delle descrizioni e delle dichiarazioni risultanti dagli atti contrattuali e riferire se al momento del Sinistro esistevano circostanze che avessero aggravato il rischio e non fossero state comunicate, nonché verificare se il Contraente o l'Assicurato ha adempiuto agli obblighi di cui agli articoli 6.1 - "Obblighi" e 6.2 - "Adempimenti dell'Assicurato";
- procedere alla definizione del danno secondo quanto previsto dalla presente Assicurazione.

I risultati delle operazioni peritali concretati dai periti concordi oppure dalla maggioranza nel caso di perizia collegiale, devono essere raccolti in apposito verbale, con allegate le stime dettagliate da redigersi in doppio esemplare, uno per ognuna delle parti.

I risultati delle valutazioni di cui ai sopraindicati punti sono obbligatori per le parti, le quali rinunciano fin d'ora a qualsiasi impugnativa, salvo il caso di dolo, errore, violenza o violazione dei patti contrattuali, impregiudicata in ogni caso qualsivoglia azione o eccezione inerente all'indennizzabilità dei danni.

La perizia collegiale è valida anche se un perito si rifiuta di sottoscriverla; tale rifiuto deve essere attestato dagli altri periti nel verbale definitivo di perizia.

I periti sono dispensati dall'osservanza di ogni formalità.

Condizioni di assicurazione

Art. 6.5 - Gestione dei Sinistri

In tema di gestione dei sinistri vale quanto segue:

- a) tutte le notifiche e le comunicazioni di cui alla presente Assicurazione dovranno essere fatte per iscritto; in caso di trasmissione tramite posta, la data di spedizione costituisce la data in cui è stata data la notifica e la prova della spedizione sarà sufficiente ai fini della prova dell'avvenuta notifica;
- b) tutti gli Eventi correlati costituiscono un singolo evento e saranno considerati come verificatisi nel momento in cui il primo di tali eventi ha avuto luogo per la prima volta.

7. PREMIO

Art. 7.1 - Pagamento del Premio

Il Premio deve essere pagato al momento della sottoscrizione del contratto.

È possibile chiedere il frazionamento mensile, trimestrale, semestrale con una maggiorazione del Premio, rispettivamente del 5,6%, 5% e 3%. In tal caso le rate vanno pagate alle scadenze di frazionamento stabilite.

Il Premio può essere pagato tramite:

1. assegni bancari o circolari, muniti della clausola di non trasferibilità, intestati all'Impresa di assicurazione oppure all'intermediario, espressamente in tale qualità;
2. ordini di bonifico, altri mezzi di pagamento bancario o postale, inclusi gli strumenti di pagamento elettronici, anche nella forma on line, che abbiano quale beneficiario uno dei soggetti indicati al precedente punto 1;
3. denaro contante, esclusivamente per i contratti di assicurazione contro i danni con il limite di settecentocinquanta (750) euro annui per ciascun contratto.

Nel caso di **frazionamento mensile** il Premio assicurativo viene versato **esclusivamente con procedura SDD o addebito su carta di credito**, secondo le seguenti modalità:

■ Procedura SDD

Per la prima rata di Premio valgono le modalità sopra indicate.

Dalla seconda rata in poi, il Premio viene corrisposto mediante procedura SDD (Sepa Direct Debit). Per attivare tale procedura il Contraente deve autorizzare l'Impresa ad addebitare i premi sul rapporto di conto corrente intrattenuto con la propria Banca, i cui estremi vengono comunicati all'Impresa con la sottoscrizione di apposita delega SDD.

■ Addebito su carta di credito

Per il primo pagamento il Contraente deve utilizzare esclusivamente la carta di credito necessaria anche per attivare il pagamento ricorrente. Dal secondo pagamento in poi, il Contraente deve autorizzare l'Impresa a richiedere, di volta in volta e salvo buon fine, il corrispettivo dovuto in base alle coperture sottoscritte con il presente contratto sulla carta di credito utilizzata per effettuare il primo pagamento.

Il Premio è comprensivo delle imposte.

8. DECORRENZA E DURATA DELLA COPERTURA, DISDETTA E RECESSO

(Valido nel caso frazionamento diverso da mensile)

Art. 8.1a - Decorrenza della copertura assicurativa e pagamento del Premio

La copertura assicurativa ha effetto dal giorno di decorrenza indicato nella Scheda di Polizza **a condizione che il Contraente abbia pagato il Premio** o, in caso di frazionamento, la prima rata di Premio. **Altrimenti resta sospesa e avrà effetto dal giorno del pagamento.**

I premi devono essere pagati all'agenzia alla quale è assegnata la copertura assicurativa oppure all'Impresa e sono dovuti per intero anche se sono frazionati in più rate. **Se il Contraente non paga i premi o le rate di Premio successive, la copertura assicurativa, a parziale deroga della disciplina dell'art.1901 codice civile, resta sospesa dal 30° giorno successivo a quello della scadenza non pagata e riprende vigore il giorno del pagamento**, fermo il diritto dell'Impresa al pagamento di tutti i premi scaduti e in scadenza, ai sensi dell'art.1901 codice civile.

(Valido solo nel caso di pagamento del Premio mediante procedura SDD e frazionamento mensile)

Art. 8.1b – Decorrenza della copertura assicurativa e pagamento del Premio

La copertura assicurativa ha effetto dal giorno di decorrenza indicato nella Scheda di Polizza **se il Premio è stato pagato, altrimenti ha effetto dal giorno del pagamento.**

Qualora sia stata concordata la domiciliazione mensile dei pagamenti mediante addebito in conto corrente o su carta di credito, **la domiciliazione degli addebiti si applica ai pagamenti successivi al primo ed in caso di variazione o cessazione dei rapporti di addebito, il Contraente è tenuto a darne immediato avviso all'Impresa.**

Il Premio è dovuto per l'intera annualità e pertanto, **in caso di mancato pagamento di una singola mensilità**, l'importo della stessa viene riaddebitato su quella immediatamente successiva e la copertura assicurativa continua a produrre i propri effetti.

Diversamente **la copertura assicurativa resta sospesa:**

Condizioni di assicurazione

- dal 30° giorno successivo a quello della scadenza della seconda mensilità, nel caso di mancato pagamento di due mensilità consecutive;
- dalla prima scadenza mensile successiva alla omessa tempestiva comunicazione del Contraente, in tutti i casi di modifica o di chiusura del rapporto di conto corrente o al venir meno del rapporto contrattuale che disciplina l'uso della carta di credito, salvo che l'addebito, in questo ultimo caso, venga autorizzato su eventuali altre carte di credito che dovessero essere emesse dallo stesso gestore della carta di credito, in sostituzione della carta utilizzata per effettuare il primo pagamento.

In entrambi i casi di sospensione la copertura assicurativa produce nuovamente i propri effetti dal giorno in cui il Contraente paga direttamente presso l'Agenzia tutte le mensilità scadute e non pagate, nonché la parte del Premio residuo a completamento dell'annualità.

Art. 8.2 - Periodo di assicurazione

La presente Assicurazione è efficace per il Periodo di assicurazione indicato in Scheda di Polizza. Al termine di tale periodo, l'Assicurazione terminerà automaticamente. Nessun rinnovo automatico o tacito sarà applicato o possibile.

Art. 8.3 - Diritto di ripensamento

Il Contraente, ha diritto di recedere entro 15 giorni dalla sottoscrizione della copertura assicurativa, dandone comunicazione scritta all'Impresa; resta fermo che, in caso di mancato esercizio del diritto di recesso, la copertura assicurativa rimarrà operante secondo le regole di durata sottoscritte.

In caso di esercizio del diritto di recesso, l'Impresa provvederà al rimborso del Premio pagato e non goduto - al netto di imposte e contributi - **trattenendo la frazione di Premio relativa al periodo in cui la copertura assicurativa ha avuto effetto.**

9. ULTERIORI DISPOSIZIONI

Art. 9.1 - Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio

Le dichiarazioni inesatte e le reticenze del Contraente o dell'Assicurato relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio **possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'Indennizzo, nonché la stessa cessazione della copertura assicurativa** ai sensi degli art.1892, 1893 e 1894 codice civile.

Art. 9.2 - Altre coperture assicurative presso altri assicuratori

Il Contraente o l'Assicurato devono **comunicare per iscritto all'Impresa** l'esistenza o la successiva stipulazione di altre coperture assicurative per lo stesso rischio; in caso di Sinistro l'Assicurato deve darne **avviso a tutti gli assicuratori**, indicando a ciascuno il nome degli altri ai sensi dell'art.1910 codice civile.

Art. 9.3 - Aggravamento del rischio

Il Contraente o l'Assicurato deve dare **comunicazione scritta all'Impresa** di ogni aggravamento del rischio.

Gli aggravamenti di rischio non noti o non accettati dall'Impresa **possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'Indennizzo, nonché la stessa cessazione della copertura assicurativa.**

Art. 9.4 - Diminuzione del rischio

Nel caso di diminuzione del rischio l'Impresa è tenuta a ridurre il Premio o le rate di Premio successivi alla comunicazione del Contraente o dell'Assicurato e rinuncia al relativo diritto di recesso.

Art. 9.5 - Oneri fiscali

Gli oneri fiscali sono a carico del Contraente.

Art. 9.6 - Surrogazione e importi recuperati

L'Impresa è surrogata ai sensi e per gli effetti dell'art. 1916 del codice civile, nei i diritti del Contraente e dell'Assicurato per tutti i pagamenti dalla stessa effettuati a termini delle presenti Condizioni di Assicurazione; Il Contraente e l'Assicurato dovranno fare tutto il necessario per garantire ogni diritto di recupero dell'Impresa, compresa la predisposizione di tutti i documenti necessari per consentire efficacemente all'Impresa di porre in essere ogni azione in proprio.

Art. 9.7 - Misure restrittive (Sanctions Limitations Exclusion Clause)

Nessuna copertura viene fornita dalla presente Assicurazione e l'assicuratore (o i riassicuratori) non sarà tenuto ad alcun Indennizzo o pagamento nella misura in cui tale copertura o Indennizzo o pagamento esponga l'assicuratore (o i riassicuratori) a qualsiasi sanzione, divieto o restrizione ai sensi delle risoluzioni delle Nazioni Unite o delle sanzioni economiche o commerciali, delle leggi o dei regolamenti dell'Unione Europea, del Regno Unito, degli Stati Uniti d'America o di qualunque altra legge o normativa nazionale applicabile in materia di sanzioni economiche o commerciali.

Art. 9.8 - Clausola broker (Selezionabile, valido ed operante solo se espressamente richiamato nella Scheda di Polizza)

La gestione della presente copertura assicurativa è affidata alla società di brokeraggio indicata nella Scheda di Polizza. Di conseguenza tutti i rapporti inerenti la copertura saranno svolti per conto del Contraente dalla suddetta società di brokeraggio.

Condizioni di assicurazione

Art. 9.9 - Rinvio alle norme di legge

Per tutto quanto non è qui espressamente regolato, vale la legge italiana.